m_lps.37.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0008367.02-05-2012

LETTERA CIRCOLARE

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 02/05/2012
Prot. 37 / 0008367 / MA007.A001

Alle Direzioni regionali e territoriali del lavoro

All'ANCE

Alla Filca CISL

alla Feneal UIL

alla Fillea CGILI

All'INPS
Direzione Centrale Entrate

All'INAIL
Direzione Centrale Rischi

Alla CNCE
Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili

All'ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani

All'UPI
Unione Province d'Italia

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: Casse edili abilitate al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Continuano a pervenire a questa Direzione generale richieste di chiarimenti – provenienti da pubbliche amministrazioni, organi istituzionali, organizzazioni datoriali e sindacali – circa i criteri

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
Tel. 06 4683.7273 - 7620 - Fax. 06 4683.7908
e mail: SegreteriaDGAttivitaIspettiva@lavoro.gov.it;
dgattivitaispettiva@mailcert.lavoro.gov.it;

di individuazione delle Casse edili ai fini della verifica della legittimazione, da parte di tali Enti bilaterali, al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Al riguardo questa Amministrazione ritiene di dover ribadire ancora una volta i requisiti, già più volte evidenziati in passato, individuati dal Legislatore ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa edile) legittimato allo svolgimento della attività certificativa.

In proposito la fonte normativa che introduce la definizione di Ente bilaterale è da rinvenirsi nell'art. 2, lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 che fa riferimento agli "*organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:* (...) *la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva* (...)".

Con successivo D.M. 24 ottobre 2007, attuativo della disposizione di cui all'art. 1, comma 1176, L. n. 296/2006, è stato inoltre specificato che il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna organizzazione, sia per la parte datoriale che per la parte sindacale, che concorre alla costituzione della Cassa edile (art. 2, comma 2).

Va poi evidenziato che le Casse abilitate sono tenute ad osservare il c.d. principio di reciprocità in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse. Lo stesso Legislatore considera tale requisito imprescindibile atteso che, secondo l'art. 252, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, "*le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva*" (disposizione già contenuta nell'art. 9, comma 77, della L n. 415/1998). Oggi tale principio è peraltro assicurato attraverso la cooperazione telematica con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE).

Sulla base di tali premesse si ritiene il possesso dei requisiti indicati – e in particolare l'emanazione dalle sole organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nonché il reciproco riconoscimento degli accantonamenti effettuati indispensabili ai fin delle relative prestazioni – è **elemento di carattere costitutivo** ai fini della possibilità per le Casse di svolgere gli adempimenti certificativi in questione.

Ne deriva che gli organismi non in possesso di tali requisiti perché operanti al solo livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità assicurato attraverso il collegamento con la CNCE **non possono definirsi "Casse edili" ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003** e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Eventuali attestazioni di regolarità rilasciate da tali Casse devono pertanto considerarsi giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge.

Sulla base di quanto sopra si invitano i destinatari della presente a tener conto dei principi sopra esposti e di conformare conseguentemente, nell'ambito delle rispettive competenze, il proprio operato ai chiarimenti forniti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)

DP

1072

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
Tel. 06 4683.7273 - 7620 - Fax. 06 4683.7908
e mail: SegreteriaDGAttivitaIspettiva@lavoro.gov.it;
dgattivitaispettiva@mailcert.lavoro.gov.it;